

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2025, n. 1173

Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti

PRESO ATTO

1. delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
2. della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare lo schema del "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca", Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed i relativi seguenti sub-allegati: 1-A) Struttura Sanitaria di riferimento; 2-A) Altre sedi decentrate; 3-A) Soglie operative delle unità operative;
2. di dare atto che il "Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca", ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento, siano sottoscritti nelle forme di rito da parte del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea - LUM;
3. di stabilire che il Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, possa essere modificato, anche dopo la sottoscrizione, *con le stesse modalità previste per l'approvazione* a seguito di parere dei Ministeri affiancati (MEF e Ministero della Salute);

4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, la Giunta Regionale istituiscia una Commissione paritetica Regione-Università LUM con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni;
5. di stabilire che dall'attuazione dell'allegato Protocollo d'Intesa non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La quota di finanziamento regionale alla Struttura Sanitaria di riferimento è determinata ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31/07/1997 (G.U. 5 agosto 1997, n. 181) recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni" e ss.mm.ii e la relativa erogazione del finanziamento riguarda le sole sedi oggetto di "clinicizzazione" ovvero di Unità Operative a direzione universitaria. La Regione corrisponde direttamente alla struttura sanitaria di riferimento una integrazione percentuale della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere la citata struttura sanitaria per produrre la stessa attività. L'incremento percentuale di valorizzazione dell'attività assistenziale è stabilito, a parità di tetto di spesa annualmente assegnato, in fase di definizione dell'accordo contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per le sole discipline conferite all'assistenza e, comunque, non deve determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
6. di demandare alla competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta gli adempimenti necessari alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato, da parte della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea - LUM, alla struttura sanitaria di riferimento nonché alla Sezione Istruzione e Università e ai Ministeri affiancati;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il Decreto del Ministero della Sanità e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31/07/1997 recante: "Linee guida per la stipula dei Protocolli d'intesa Università – Regioni";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Regolamento Regionale n. 8 del 31/10/2024 recante "*Modifica e integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019 e del R.R. n. 14/2020*" definisce il seguente Piano Ospedaliero.

Visti altresì:

- l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, che prevede che "*l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio*". Tali Protocolli d'intesa, ai sensi del successivo comma 2 del medesimo art. 1, devono essere "stipulati in conformità ad apposite linee guida contenenti atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri della Salute, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il D.P.C.M. 24 marzo 2001, con cui sono state emanate le Linee guida concernenti i Protocolli d'intesa da stipulare tra Regione ed Università del territorio regionale per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
- L'art. 6 della Legge regionale n. 36/1994 che ha previsto, in attuazione del D.lgs. n. 502/92, che la Giunta Regionale istituisca, per ciascuna Azienda Ospedaliero-Universitaria del proprio territorio, una Commissione paritetica Regione-Università "con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni". Tale Commissione "è costituita da n. 3 rappresentanti della Regione e n. 3 rappresentanti dell'Università. Alle riunioni della Commissione paritetica partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Azienda ospedaliera interessata".

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 681 del 11/05/2022 è stato approvato lo Schema Protocollo di intesa tra la Regione Puglia, Libera Università Mediterranea - LUM e l'Ospedale Miulli per l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea, in sostituzione di quanto riportato nella deliberazione di Giunta regionale n. 642/2021;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 10 febbraio 2025 veniva approvato lo schema di Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea e sostituito l'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n.681/2022.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 0102075 del 25/02/2025, il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport chiedeva all'Università LUM di dettagliare il numero dei posti letto per disciplina, al fine di verificare la coerenza degli stessi rispetto alla vigente Rete Ospedaliera, di cui al R.R. n. 8/2024;
- in riscontro alla succitata nota, con nota del 26/02/2025, prot. n. 1187/2025, l'Università LUM precisava che “ [...] il numero totale di posti letto impegnati per attività di tirocinio risulta pertanto 417 per l'ospedale “F. Miulli [...]”;
- con nota prot. n. 0227553 del 30/04/2025, a seguito della riunione tenutasi il 04/02/2025, il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport invitava la Libera Università Mediterranea - LUM, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, a far pervenire al Dipartimento medesimo osservazioni e proposte aventi ad oggetto il contenuto del Protocollo d'intesa unico tra Regione e Università con sede in Puglia che disciplini l'integrazione tra attività didattiche, assistenziali e di ricerca;
- con nota pec del 19/05/2025 - prot. n. 2984/2025 - acquisita al protocollo regionale n. 0275851 del 23/05/2025 la Libera Università Mediterranea - LUM concordava sull'esigenza di avviare un percorso finalizzato ad addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM che tenesse conto delle peculiarità e delle specifiche strutture sanitarie nelle quali realizzare l'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca e facesse proprie le modifiche legislative di settore nel frattempo intervenute e faceva pervenire agli uffici regionali una prima proposta di modifica del Protocollo d'intesa Regione – Università;
- nel corso degli incontri le parti convenivano altresì sulla necessità di costituire la Commissione paritetica Regione - LUM cui attribuire compiti in fase di programmazione e di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni;
- con nota prot. n. 7871 del 17/07/2025, l'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli trasmetteva al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport una proposta di Allegato al Protocollo d'intesa, con riferimento alla consistenza dei posti letto in relazione alla programmazione regionale vigente, di cui al Regolamento regionale n. 8/2024, di seguito indicati:

	R.R. n. 8/2024	160078			
COD.	DENOMINAZIONE	Ospedale Generale Miulli Acquaviva delle Fonti	cod. disc.	ALL_C) MIULLI (17/07/2025)	DIREZIONE UNIVERSITARIA
08	CARDIOLOGIA	38	08	Cardiologia	38 X
09	CHIRURGIA GENERALE	56	09	Chirurgia Generale	50 X
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	14		Chirurgia Plastica Senologica	2
				Chirurgia Plastica	4
14	CHIRURGIA VASCOLARE	18	10	Chirurgia Maxillo Facciale	14 X
52	DERMATOLOGIA	10	14	Chirurgia Vascolare	14 X
18	EMATOLOGIA	10		Radiologia Interventistica	4 x
58	GASTROENTEROLOGIA	16	52	UOSD Dermatologia	10
21	GERIATRIA	50	18	Ematologia	10
19	MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO	10	58	Gastroenterologia Clinica	16
26	MEDICINA GENERALE	36	21	Geriatria	50
29	NEFROLOGIA	18	19	Endocrinologia	10 X
62	NEONATOLOGIA	20	26	Medicina Interna	32 X
30	NEUROCHIRURGIA	16		Reumatologia	4
32	NEUROLOGIA	26	29	Nefrologia e Dialisi	18
34	OCULISTICA	6	62	Neonatologia	20
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	0	30	Neurochirurgia	16
64	ONCOLOGIA	12	32	Neurologia	26 X
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	55	34	Oftalmologia	6 X
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	48	64	Oncologia	12 X
38	OTORINOLARINGOLOGIA	8	36	Ortopedia e Traumatologia	40 X
39	PEDIATRIA	0		UOSD Traumatologia Arto Inferior	15
68	PNEUMOLOGIA	18	37	Ostetricia e Ginecologia	48 X
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE	22	38	UOSD Otorinolaringoatria	8
49	TERAPIA INTENSIVA	14	68	Malattie Apparato Respiratorio	18 X
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8	56	Recupero e Riabilitazione Funzior	22 X
50	UNITÀ' CORONARICA	8	49	Anestesia e Rianimazione	14 X
43	UROLOGIA	34	73	UTIN	8
96	TERAPIA DEL DOLORE	2	50	UTIC	8
51	MEDICINA URGENZA E ACCETTAZIONE	10	43	Urologia	34 X
	TOTALE	583	96	Anestesia e Terapia Antalgica	2
			51	Medicina d'Urgenza	10
				TOTALE	583

- con e-mail del 05/08/2025 la Direzione del Dipartimento Promozione della Salute trasmetteva la bozza del redigendo Protocollo alla Università LUM al fine di acquisirne il parere;
- con nota del 06/08/2025, acquisita al prot. n. 0444801, il Presidente del Cda LUM comunicava di condividerne contenuto sostanziale e forma, dichiarando altresì di volere procedere alla sottoscrizione congiunta.

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito delle risultanze dei lavori delle parti coinvolte per elaborare lo schema del nuovo Protocollo d'intesa, si rende necessario proporre:

- l'approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 517/99., di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Resta inteso che dall'attuazione dell'allegato Protocollo d'Intesa non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La quota di finanziamento regionale alla Struttura Sanitaria di riferimento è determinata ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31/07/1997 (G.U. 5 agosto 1997, n. 181) recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni" e ss.mm.ii e la relativa erogazione del finanziamento riguarda le sole sedi oggetto di "clinicizzazione" ovvero di Unità Operative a direzione universitaria. La Regione corrisponde direttamente alla struttura sanitaria di riferimento una integrazione percentuale della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere la citata struttura sanitaria per produrre la stessa attività. L'incremento percentuale di valorizzazione dell'attività assistenziale è stabilito, a parità di tetto di spesa annualmente assegnato, in fase di definizione dell'accordo contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per le sole discipline conferite all'assistenza e, comunque, non deve determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il

presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di adottare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca, si propone alla Giunta Regionale

1. di approvare lo schema del "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca", Allegato 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed i relativi seguenti sub-allegati: 1-A) Struttura Sanitaria di riferimento; 2-A) Altre sedi decentrate; 3-A) Soglie operative delle unità operative;
2. di dare atto che il "Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea - LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca", ed i relativi allegati, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento, siano sottoscritti nelle forme di rito da parte del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea - LUM;
3. di stabilire che il Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, possa essere modificato, anche dopo la sottoscrizione, a seguito di parere dei Ministeri affiancati (MEF e Ministero della Salute);
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 36/1994, la Giunta Regionale istituisca una Commissione paritetica Regione-Università LUM con compiti propositivi in fase di programmazione e con funzioni di composizione in caso di contenzioso tra le suddette istituzioni;
5. di stabilire che dall'attuazione dell'allegato Protocollo d'Intesa non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La quota di finanziamento regionale alla Struttura Sanitaria di riferimento è determinata ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31/07/1997 (G.U. 5 agosto 1997, n. 181) recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni" e ss.mm.ii e la relativa erogazione del finanziamento riguarda le sole sedi oggetto di "clinicizzazione" ovvero di Unità Operative a direzione universitaria. La Regione corrisponde direttamente alla struttura sanitaria di riferimento una integrazione percentuale della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere la citata struttura sanitaria per produrre la stessa attività. L'incremento percentuale di valorizzazione dell'attività assistenziale è stabilito, a parità di tetto di spesa annualmente assegnato, in fase di definizione dell'accordo contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per le sole discipline conferite all'assistenza e, comunque, non deve determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

6. di demandare alla competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta gli adempimenti necessari alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia notificato, da parte della competente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Libera Università Mediterranea - LUM, alla struttura sanitaria di riferimento nonché alla Sezione Istruzione e Università e ai Ministeri affiancati;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Gestione Giuridico-Amministrativa Degli Enti Del Servizio Sanitario Regionale.

Rapporti con l'Università": Giuseppe CAPALDO



Giuseppe Capaldo
06.08.2025 12:52:33
GMT+02:00

ANTONELLA
CAROLI
06.08.2025
11:34:28
UTC

La Dirigente del Servizio SGAT- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR: Antonella CAROLI



Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta: Mauro NICASTRO



Mauro
Nicastro
06.08.2025
14:10:07
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22 gennaio 2021 n.22 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR :

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito MONTANARO



Vito
Montanaro
06.08.2025
14:13:37
GMT+02:00

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti Raffaele PIEMONTESE



Raffaele Piemontese
06.08.2025
14:20:07
GMT+02:00



Codice CIFRA: SGO/DEL/2025/00119

ALLEGATO "A"

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E
LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA (LUM)**
RECANTE "DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE FRA ATTIVITÀ DIDATTICHE, ASSISTENZIALI E DI RICERCA"

CONVENZIONE TRA

REGIONE PUGLIA (di seguito denominata Regione) con sede a Bari in via Lungomare Nazario Sauro n.33, C.F. 80017210727, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale,

E

LIBERA UNIVERSITA' MEDITERRANEA – LUM (di seguito Università), rappresentata dal Prof. Emanuele Degennaro, Presidente del Consiglio di Amministrazione

VISTI

- la legge 16 maggio 1974 n. 200 *"Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari"* e successive modificazioni;
- l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di *Personale delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 *"Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 *"Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale"* e la sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre 2003, n. 329;
- la legge della Regione Puglia 28 dicembre 1994, n. 36 *"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502"*;
- il regolamento della Regione Puglia 18 luglio 2008, n. 13 *"Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero – universitarie della regione Puglia"*;
- l'art. 12 dell'intesa della conferenza permanente Stato – Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo patto della salute 2010-2012 e le conseguenti norme legislative, in particolare la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 1. comma 180 della legge 311/2004, richiamato dal comma 97 dell'art. 2 della L.191/2009, stabilisce che nelle situazioni di squilibrio economico-finanziario la Regione procede ad una riconoscione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale, di durata non superiore al triennio (piano di rientro);
- la legge 4 novembre 2005 n.230 *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*;
- l'art. 2, comma 80 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla regione sottoposta al piano di rientro;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento"*, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario;
- il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n.189.



- la legge 7 agosto 2015 n.124 “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- la legge 28 dicembre 2015, n.208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale”;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – “*Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*”;
- la normativa vigente in materia non espressamente richiamata;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 10/02/2025 recante “*Approvazione Protocollo di Intesa Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico In Medicina e Chirurgia presso la Libera Università Mediterranea. Sostituzione dell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n.681/2022*”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 202 del 28/02/2025 ad oggetto: “*Attivazione Corso di studi replica in Medicina e Chirurgia LM-41 presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia della Libera Università Mediterranea Giuseppe Degennaro A.A 2025/2026. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia - Dipartimento Salute, Università LUM e Mater Dei Hospital*” - C.B.H S.p.A”;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ recante “*Art. 1 D.lgs. n. 517 del 21.12.1999 - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Libera Università Mediterranea – LUM recante la disciplina dell'integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca*”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Principi Generali

1. Regione e Libera Università Mediterranea – LUM (di seguito “Università”), allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel rispetto delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, stabiliscono di sviluppare nel campo delle attività assistenziali, della formazione e ricerca sanitarie, i reciproci rapporti e sinergie, condividendo i seguenti principi, di seguito sinteticamente elencati:
 - Governance integrata e partecipata del sistema;
 - Autonomia dell’Università nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 - Autonomia della Regione nella determinazione dei principi generali organizzativi della sanità;
 - Inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
 - Comunicazione e trasparenza;
 - Legalità;
 - Sostenibilità.

Articolo 2

Sedi della collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale

1. La completa integrazione tra l’attività didattica e di ricerca dell’Università si realizza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e del DPCM 24 maggio 2001, mediante le seguenti strutture sanitarie:
 - **STRUTTURA SANITARIA DI RIFERIMENTO**, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. n. 517/1999 per le attività didattiche, di ricerca e assistenziali (Allegato n. 1 – parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, comprensivo del dettaglio delle Unità Operative a “direzione universitaria e direzione ospedaliera”);
 - **ALTRÉ SEDI DECENTRATE** (Allegato n. 2 – parte integrante e sostanziale del presente Protocollo).
2. Il numero complessivo di posti letto messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di didattica e ricerca è correlato, per le strutture di degenza, ai seguenti parametri ai sensi della normativa vigente richiamata in premessa:
 - Numero degli immatricolati al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nel rapporto di 3 posti letto per studente;
 - Numero degli specializzandi ammessi al primo anno di frequenza delle Scuole di Specializzazione nel rapporto di 0,5 posti letto per specializzando;
3. Il Servizio Sanitario Regionale concorre alla realizzazione dei fini formativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con tutte le strutture proprie, da inserire nella rete formativa nell’ambito delle strutture assistenziali presso le sedi della collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale.
4. Le Unità Operative a direzione universitaria concorrono al rispetto dei parametri standard per l’individuazione delle stesse nei termini di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 418 del 07/04/2025 (e ss.mm.ii.) e dei provvedimenti di programmazione sanitaria regionale in materia di rete ospedaliera, anche in recepimento di norme nazionali e del Decreto Interministeriale n. 402/2017.



5. Regione ed Università, qualora nelle sedi indicate al precedente comma 1 non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica e la ricerca, concordano ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 517/99, l'eventuale utilizzo di altre strutture pubbliche o, in subordine, strutture private accreditate contrattualizzate presenti sul territorio regionale, secondo le modalità di seguito indicate:
 - l'Università, sulla base del numero programmato degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, dei corsi di studio delle professioni sanitarie, nonché sulla base delle necessità correlate alla formazione degli specializzandi e del personale sanitario, rilevata – di concerto con il Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria di riferimento – l'assenza nell'ambito della stessa di una o più discipline essenziali ai fini dello svolgimento dell'attività di didattica e di ricerca ovvero l'inadeguatezza o l'insufficienza dei relativi spazi, tecnologie e/o servizi, concorda con la Regione, previo parere del Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria interessata, l'utilizzo di altre strutture pubbliche ove disponibili, oppure in via residuale l'utilizzo di strutture private accreditate;
 - espletata la procedura di cui innanzi, l'individuazione della struttura pubblica da utilizzare e le modalità di tale utilizzo sono formalizzate con apposito atto bilaterale stipulato fra Università e Legale Rappresentante dell'Azienda sulla base di quanto concordato con la Regione;
 - per quanto attiene alle Strutture Private Accreditate si rimanda ai relativi accordi contrattuali anche per l'eventuale riconoscimento di oneri aggiuntivi se previsti per legge e nei limiti delle esigenze finanza pubblica e della coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
6. Ogni eventuale ed ulteriore struttura pubblica o privata accreditata dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Regione e inserita nel prospetto allegato al presente Protocollo.
7. Le sedi decentrate sono elencate nel relativo Allegato 2 al presente Protocollo per farne parte integrante e sostanziale. Tale allegato sarà oggetto di apposito aggiornamento in caso di eventuale individuazione di ulteriori strutture per l'attività di didattica e ricerca ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 517/99. Inoltre, le discipline delle altre sedi, oggetto di *clinicizzazione*, sono individuate con apposito provvedimento di Giunta Regionale.

Articolo 3 **Attività di assistenza**

1. La Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e proprie finalità istituzionali, convengono che il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Chirurgia concorre al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale attraverso le attività assistenziali svolte per il Servizio Sanitario Regionale in connessione con le esigenze di didattica e di ricerca proprie del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Chirurgia stesso. L'integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca è assunta come alto obiettivo professionale, comune alla componente universitaria ed a quella ospedaliera del Sistema Sanitario Regionale.
2. La Regione e l'Università, ai fini del miglioramento della qualità assistenziale e del contenimento della mobilità sanitaria passiva, promuovono:
 - a) la mappatura dei centri di eccellenza regionali, con indicazione delle professionalità ivi operanti nonché delle prestazioni erogate;
 - b) lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi che siano in grado di promuovere attività assistenziali di elevata complessità nell'ambito di settori strategici (rete trapiantologica, malattie oncologiche, chirurgia ad alta complessità, emergenza-urgenza e terapia intensiva, medicina di precisione, malattie rare, malattie cronico-degenerative ad alto impatto sociale, ecc.).

Articolo 4 **Assetto istituzionale della Struttura Sanitaria di riferimento**

1. Per quanto attiene agli Organi della Struttura Sanitaria di riferimento si rimanda alla autonomia organizzativa dell'Ente privato accreditato, in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 5 **Attività di didattica**

1. L'integrazione tra le attività assistenziali, formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei Corsi di studio universitari previsti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., recante modifica del precedente Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nonché dei Corsi delle professioni sanitarie previsti dal successivo D.M. 19 febbraio 2009 e ss.mm.ii.
2. La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica devono basarsi sull'utilizzo di tutte le competenze in materia di diagnosi e cura delle principali patologie. I docenti universitari preposti, in possesso di adeguate



competenze scientifiche e professionali, partecipa all'attività didattica con incarichi di insegnamento, tutoraggio e altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dal Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, e coerentemente con le esigenze relative all'esercizio delle funzioni assistenziali.

3. Allo scopo di definire i criteri generali per la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture della rete formativa e di verificare lo standard di attività assistenziale degli specializzandi nel rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione e dell'organizzazione delle Strutture Sanitarie, con deliberazione di Giunta regionale n. 1123 dell'11/07/2007 è stato istituito – ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 368/1999 – l'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica. In attuazione dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 34 e succ. del D.Lgs. n. 368/1999, i Consigli delle Scuole di Specializzazione, sulla base di indicazioni generali fornite dall'Osservatorio, deliberano la stipula di accordi attuativi con le strutture della rete formativa, allo scopo di consentire la frequenza e l'attività clinica degli specializzandi che ruotano presso le varie strutture.
4. Deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi nelle Unità Operative sia a direzione universitaria che ospedaliera delle strutture della rete formativa delle singole Scuole di Specializzazione che risultino in possesso dei requisiti di idoneità previsti del Decreto Interministeriale 1 agosto 2005 - "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" come integrato con successivo Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 - "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
5. Sono fatte salve le prescrizioni normative in materia di assunzione dei medici in formazione specialistica, di cui alla Legge n. 145/2018 e al D.L. n. 34/2020.
6. In conformità alle vigenti disposizioni e sulla base del fabbisogno di specifiche figure professionali, la Regione potrà finanziare contratti di formazione specialistica in eccedenza rispetto alle assegnazioni deliberate in sede nazionale, previa disponibilità finanziaria.
7. Per rispondere con adeguatezza al fabbisogno dei servizi sanitari, la Regione e l'Università promuovono modelli innovativi di rilevazione e analisi dei dati relativi alla domanda ed offerta delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno delle diverse figure professionali e di una migliore occupabilità da un punto di vista quantitativo e qualitativo.
8. Regione e Università convengono che la determinazione del fabbisogno di figure professionali di area medica e sanitaria e la determinazione del numero degli studenti ammissibili ai relativi corsi di studio costituiscono oggetto di interesse comune, impegnandosi conseguentemente ad una programmazione che tenga conto delle reciproche esigenze e che promuova contestualmente sinergie e complementarietà di azioni e di risorse.
9. La Regione, ai sensi dell'art. 18, co. 3 e dell'art. 24 della L. 240/2010, nonché dell'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 s.m.i., nel rispetto delle proprie disponibilità economiche e dell'equilibrio di bilancio, si impegna a contribuire alla sostenibilità dei corsi di studio che risultino aderenti ai fabbisogni regionali, anche attraverso il finanziamento di posti di professore di prima e seconda fascia e l'attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato che risultino necessari per l'attivazione o il mantenimento dei corsi di studio di area medica e sanitaria, secondo la normativa vigente in materia.
10. L'Università, attraverso procedure di valutazione comparativa, può contribuire, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alle attività di didattica secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge 240/2010.
11. Per la realizzazione dei corsi di alta formazione per dirigenti medici e dei percorsi formativi per altri professionisti sanitari previsti dall'art. 16-bis del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. la Regione si avvarrà della collaborazione dell'Università, anche con riferimento alle attività formative (ad es. ECM) previste dal Piano Sanitario Regionale.
12. La Regione, riconoscendo il valore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nonché delle relative potenzialità anche in termini di attrattività dei migliori talenti sul territorio regionale con ricadute positive in termini di capitale sociale, si impegna – nel rispetto delle proprie disponibilità economiche e dell'equilibrio di bilancio – a sostenere i corsi attivati e quelli attivabili anche con l'utilizzo di risorse addizionali, in caso di disponibilità economica.
13. L'Università – in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti – si impegna a sostenere collaborazioni con Università e strutture sanitarie italiane ed estere, al fine di favorire la mobilità di studenti e docenti e l'accrescimento delle relative esperienze e competenze, anche attraverso un'articolazione di specifici moduli didattici in sedi ubicate al di fuori del territorio regionale. Per tali finalità la Regione si impegna a contribuire con propri fondi, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Articolo 6 Attività di ricerca

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica e sanitaria. A tale scopo, la Regione e l'Università, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze, definiscono programmi di ricerca competitivi, finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali, e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - a) lo sviluppo di attività di prevenzione e procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, anche fondate sulla ricerca di base;
 - b) il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla ricerca traslazionale;
 - c) la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il



rapporto costo/beneficio dell'assistenza.

2. L'Università mette a disposizione le proprie competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione.
3. La Regione e l'Università concorrono a incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici alle attività di didattica nonché a quelle di ricerca clinica e sanitaria.
4. L'Università può realizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della L. n. 230/2005 e dell'ulteriore vigente normativa specifici programmi di ricerca – sulla base di convenzioni con imprese, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati – che prevedano anche l'istituzione temporanea di posti di professore universitario, per periodi non superiori a 6 anni e con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, fermo restando il rispetto delle disponibilità economiche aziendali e del relativo equilibrio di bilancio nel caso di convenzioni con Strutture Sanitarie. Alla scadenza delle predette convenzioni nessun onere derivante dall'istituzione di posti aggiuntivi di professore universitario è posto a carico del bilancio dell'Università, né tantomeno il conferimento degli incarichi di cui al presente comma può dar luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dalle strutture sanitarie di riferimento saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in uno specifico regolamento da adottarsi di intesa fra Università e strutture sanitarie da emanarsi entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.
6. La Regione e l'Università assumono reciproco impegno a valorizzare le attività di ricerca e sviluppo in stretta connessione con le attività di didattica ed assistenza, anche attraverso il potenziamento di infrastrutture tecnologiche ed informative di sostegno alla ricerca ed ai processi di innovazione clinico-organizzativa. A tal fine l'Università garantisce alla Regione, all'Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale (ARESS) ed alle Strutture Sanitarie l'accesso ai servizi di documentazione biomedica.
7. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte nelle strutture sanitarie di riferimento, si rinvia a specifica regolamentazione della Struttura Sanitaria di riferimento.
8. L'Università garantisce che le attività svolte in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca di cui all'art. 66 del D.P.R. 382 dell'11 luglio 1980 siano effettuate senza pregiudizio dei livelli qualitativi e quantitativi dell'attività assistenziale. I relativi proventi sono riscossi e gestiti direttamente dall'Università, secondo lo Statuto e i Regolamenti universitari, con rimborso alle strutture sanitarie di riferimento di tutti gli eventuali oneri sostenuti in relazione alla erogazione della prestazione.
9. La Regione e l'Università – in un'ottica di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti e comunque ferma restando la disponibilità di risorse e la garanzia dell'equilibrio economico di bilancio – si impegnano a sostenere collaborazioni con altre Università e strutture sanitarie italiane ed estere, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica e sanitaria e l'inserimento della stessa in circuiti internazionali, anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca che coinvolgano sedi ubicate al di fuori del territorio regionale.

Articolo 7 **Modalità di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria**

1. L'Università concorre, mettendo a disposizione le competenze multidisciplinari della comunità accademica e contribuendo a promuovere la partecipazione attiva degli altri attori pubblici e privati del "sistema salute", alle attività di programmazione sanitaria regionale, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, programmi di intervento e modelli organizzativi delle strutture e delle attività di cui sopra.

Articolo 8 **Strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e ricerca**

1. Il presente Protocollo individua le unità operative della Struttura Sanitaria di riferimento e delle altre sedi di cui all'Allegato 1 e 2, essenziali alle esigenze di didattica e ricerca del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 24/05/2001, con specifica indicazione dei posti letto per disciplina e della direzione ospedaliera o universitaria in misura dell'attribuzione dei posti letti a ciascuna direzione, di ciascuna Struttura Complessa.
2. Il dimensionamento delle strutture e dei servizi assistenziali di ciascuna struttura sanitaria è determinato:
 - dalla programmazione nazionale e regionale di posti letto, fermo restando che le strutture di degenza a direzione universitaria - nel loro complesso - devono disporre di almeno tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, oltre al fabbisogno di posti letto per la formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 co. 3 del presente Protocollo;



- dagli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera in attuazione dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 311/2004, dell'art. I, comma 13, lett. c) del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, e, da ultimo, dal Decreto del Ministero della Salute n. 70/2015 e comunque dalla normativa vigente in materia;
 - da eventuali ulteriori criteri elaborati dall'Agenzia Sanitaria Nazionale (Age.Na.S.).
4. Le strutture assistenziali della Struttura Sanitaria di riferimento e delle altre sedi di cui all'Allegato 2, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia sono individuate anche secondo i parametri di cui all'Allegato 3 "Soglie Operative delle Unità Operative" – parte integrante e sostanziale del presente Protocollo consistenti nei livelli minimi di attività di cui all'art. 3, commi 7 ed 8, del D.P.C.M. 24 maggio 2001 e ss.mm.ii., nonché in relazione al rapporto volumi-esiti previsto dal Nuovo Sistema di Garanzia, di cui al D.M. 12 marzo 2019. Regione ed Università si impegnano altresì a rivalutare d'intesa tali parametri, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.
 5. Le attività e le strutture assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca individuate nell'atto organizzativo della Struttura Sanitaria di riferimento e delle altre sedi di cui all'articolo 2 del presente Protocollo sono incardinate nell'organizzazione dipartimentale sulla base dei seguenti principi:
 - a) garantire la presenza dei settori scientifico-disciplinari necessari alla formazione;
 - b) favorire l'efficienza dei percorsi assistenziali;
 - c) favorire la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca;
 - d) valorizzare le aree di prevenzione, riabilitazione e di post-acuzie quali componenti imprescindibili per le attività assistenziali e di formazione;
 - e) valorizzare le funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

Articolo 9 **Relazioni sindacali**

1. Alla contrattazione integrativa della Struttura Sanitaria di riferimento, che si svolge con le delegazioni e sulle materie stabilite dalla legge, partecipa per tutte le problematiche in materia di personale universitario il Legale Rappresentante dell'Università interessata o un suo delegato.
2. L'Università ha l'obbligo di comunicazione verso la Struttura Sanitaria di riferimento per garantire ed assicurare trasparenza e coordinamento.

Articolo 10 **Rapporti tra Università e Struttura Sanitaria di riferimento**

1. In riferimento a quanto non espressamente riportato nel presente Protocollo, si rimanda agli accordi tra Università LUM e struttura sanitaria di riferimento, trattandosi, tra l'altro di enti privati, purchè eventuali decisioni non comportino variazioni sulla distribuzione dei posti letto e relativo conferimento all'assistenza nonché maggiori oneri a carico del S.S.R.

Articolo 11 **Gestione economica, finanziaria e patrimoniale** **Finanziamento e compartecipazione ai risultati di gestione della Struttura Sanitaria di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 80 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, con riferimento alla Regione sottoposta al piano di rientro, non si applicano le disposizioni di cui agli art. 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. 502/1992. Il finanziamento del presente protocollo rientra nella quota di Fondo Sanitario Regionale (F.S.R.). Pertanto, il presente Protocollo d'Intesa non determina maggiori oneri a carico del F.S.R.
2. La quota di finanziamento regionale alla Struttura Sanitaria di riferimento è determinata ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Sanità e del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31/07/1997 (G.U. 5 agosto 1997, n. 181) recante "Linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni" e ss.mm.ii e la relativa erogazione del finanziamento riguarda le sole sedi oggetto di clinicizzazione. La Regione corrisponde direttamente alla struttura sanitaria di riferimento una integrazione percentuale della valorizzazione dell'attività assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere la citata struttura sanitaria per produrre la stessa attività. L'incremento percentuale di valorizzazione dell'attività assistenziale è stabilito, a parità di tetto di spesa annualmente assegnato, in fase di definizione dell'accordo contrattuale ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per le sole



discipline conferite all'assistenza e, comunque, non deve determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria delle strutture sanitarie di riferimento e evidenziati nei rispettivi bilanci, così come devono essere evidenziati gli oneri sostenuti a favore delle attività didattiche e di ricerca. In ragione dell'impegno finanziario sostenuto dalle Università per il funzionamento delle strutture sanitarie di riferimento, la regione riconosce la compartecipazione dell'Università alle scelte gestionali delle strutture sanitarie stesse, con particolare riferimento alla destinazione di eventuali avanzi di gestione.
4. La Regione non riconosce integrazioni per altre strutture sanitarie pubbliche o strutture private accreditate diverse dalle strutture sanitarie di riferimento ove si svolga attività assistenziale con apporto universitario, se non espressamente previste dal presente Protocollo. In particolare, il coinvolgimento di strutture private accreditate deve avvenire nell'ambito dei tetti di spesa assegnati annualmente e previa autorizzazione regionale, trattandosi, tra l'altro di una Regione in Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Articolo 12 **Aspetti patrimoniali**

1. Il patrimonio della Struttura Sanitaria di riferimento è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà della Struttura Sanitaria di riferimento nonché dai beni patrimoniali materiali ed immateriali conferiti in uso gratuito dall'Università di riferimento con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
2. Gli oneri per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie dell'Università messe a disposizione della Struttura Sanitaria di riferimento per l'attività assistenziale sono a carico della Struttura Sanitaria di riferimento medesimo.
3. Gli oneri per la manutenzione ordinaria delle attrezzature proprie della Struttura Sanitaria di riferimento messe a disposizione dell'Università per i suoi fini istituzionali sono a carico dell'Università.
4. L'Università aggiorna annualmente l'elenco dei beni mobili ed immobili di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 517/1999, dandone comunicazione alla Regione.
5. Con atto formale deve essere individuato il patrimonio in possesso dell'Università e quello in possesso della Struttura Sanitaria di riferimento, con regolamentazione dei connessi aspetti gestionali. Detto atto deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione della Commissione Paritetica.

Articolo 13 **Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi**

1. La Struttura Sanitaria di riferimento e le altre strutture sedi della collaborazione fra Università ed S.S.R. sono civilmente responsabili ex art. 1228 c.c. per l'attività assistenziale svolta dal personale universitario convenzionato, dagli iscritti alle scuole di specializzazione di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 257 e 17 agosto 1999, n. 368, dai professori a contratto, dai titolari di contratti di ricerca, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti che interagiscono con le attività assistenziali, dagli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia.

Articolo 14 **Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Regione e Università concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza, ivi compresa la radioprotezione, del personale che presta la propria attività presso la Struttura Sanitaria di riferimento, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è individuato per tutte le attività assistenziali nel Legale Rappresentante di ciascuna Struttura. Nei casi in cui la sede della collaborazione fra Università ed S.S.R. risulti diversa dall'Azienda il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro è il legale rappresentante della Struttura Sanitaria o Ente o struttura privata accreditato.
2. L'Università, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta attività assistenziale nonché di coloro che svolgono attività di tirocinio volta ad acquisire specifiche competenze proprie delle professioni sanitarie presso l'Azienda di conferimento, fornisce al Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria di riferimento e delle altre sedi di cui all'articolo 1:
 - l'elenco, con cadenza trimestrale, del personale cui è stata erogata formazione di base in materia di sicurezza, ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e formazione specifica);
 - un certificato di idoneità per attività in strutture di cura ed assistenza, con comunicazione di eventuali rischi



specifici a carico di singoli operatori.

3. Il "datore di lavoro" di cui al precedente comma 1:

- comunica all'Università eventuali rischi specifici cui l'operatore può essere sottoposto nel corso dell'attività;
- garantisce la sorveglianza sanitaria, ferma restando la facoltà del datore di lavoro dell'Ente ospitante di avvalersi del medico competente dell'Università previa definizione dei conseguenti aspetti economici;
- gestisce la formazione specifica in materia di sicurezza connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- fornisce i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro necessari per le strutture dell'Università di riferimento.

Articolo 15

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata di anni 3 (tre) comunque prorogabili per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di stipula del nuovo protocollo.
2. Eventuali integrazioni o modifiche al presente Protocollo, ivi compresi i relativi allegati, potranno essere apportate prima della naturale scadenza per esigenze connesse alla revisione della programmazione regionale ovvero della programmazione didattica e di ricerca del Corso di Laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia dell'Università, oltre che per il necessario adeguamento a disposizioni normative sopravvenute. Le integrazioni o modifiche saranno adottate dalle parti con le stesse modalità richieste per la stipula del presente Protocollo.

Articolo 16

Norme transitorie e finali

1. La durata del presente Protocollo di Intesa è di tre anni prorogabili, salvo disdetta delle parti da formalizzare almeno sei mesi prima della scadenza, in ragione di sopravvenute esigenze di modifica della programmazione regionale ovvero per esigenze connesse ai programmi di didattica e ricerca dell'Università purché compatibili con la programmazione regionale e, in ogni caso, per esigenze di adeguamento a disposizioni normative sopravvenute, con esso incompatibili.
2. La Commissione Regione/Università (preposta alla stesura del presente Protocollo d'Intesa) assume il ruolo di Commissione Permanente ai fini della consultazione periodica fra Regione ed Università ed è costituita con apposito e successivo provvedimento di Giunta regionale.
Si occupa dello stato di applicazione del Protocollo medesimo nonché della verifica, con cadenza di norma semestrale, della congruità dei modelli organizzativi definiti dalla Struttura Sanitaria di riferimento, con riferimento alle unità operative a direzione universitaria, rispetto alla programmazione regionale. Assume altresì iniziative e misure che assicurino la coerenza della programmazione delle attività assistenziali con quella ritenuta essenziale ai fini della didattica e della ricerca.
3. Qualsiasi richiesta avanzata dall'Università che implichi maggiori oneri a carico del SSR deve essere discussa ed approvata in sede di Commissione Paritetica Regione – Università.
4. Le funzioni di composizione in caso di contenzioso tra Regione ed Università in merito all'interpretazione del presente Protocollo sono demandate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L.R. 36/1994, alla Commissione Paritetica Regione-Università.
5. Gli interventi normativi in materia, successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, si intendono integralmente attuati, senza alcun atto formale di recepimento.
6. L'attuazione del presente Protocollo d'Intesa non determina maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale e del Bilancio regionale, in quanto Regione in Piano di Rientro.
7. Il Protocollo d'Intesa può essere modificato, a seguito di parere dei Ministeri affiancati, trattandosi di una Regione in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, anche a seguito di sottoscrizione.

LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA LUM

REGIONE PUGLIA

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Prof. Emanuele DEGENNARO)**

**IL PRESIDENTE
(Dott. Michele EMILIANO)**



**SEDI DELLA COLLABORAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E UNIVERSITA' LIBERA
MEDITERRANEA (LUM)**

**STRUTTURA SANITARIA DI RIFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 DEL
D.LGS. 517/1999 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E ASSISTENZIALI**

- Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale F. Miulli – Acquaviva delle Fonti (di seguito “Ente Ecclesiastico”).

COD.	R.R. n. 8/2024 DENOMINAZIONE	160078 Ospedale Generale Miulli Acquaviva delle Fonti
08	CARDIOLOGIA	38
09	CHIRURGIA GENERALE	56
10	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	14
14	CHIRURGIA VASCOLARE	18
52	DERMATOLOGIA	10
18	EMATOLOGIA	10
58	GASTROENTEROLOGIA	16
21	GERIATRIA	50
19	MALATTIE ENDOCRINE DEL RICAMBIO	10
26	MEDICINA GENERALE	36
29	NEFROLOGIA	18
62	NEONATOLOGIA	20
30	NEUROCHIRURGIA	16
32	NEUROLOGIA	26
34	OCULISTICA	6
35	ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA	0
64	ONCOLOGIA	12
36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	55
37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	48
38	OTORINOLARINGOATRIA	8
39	PEDIATRIA	0
68	PNEUMOLOGIA	18
56	RECUPERO E RIABILITAZIONE	22

cod. disc.	ALL. C) MIULLI (17/07/2025)	DIREZIONE UNIVERSITARIA
08	Cardiologia	38 X
09	Chirurgia Generale	50 X
	Chirurgia Plastica Senologica	2
	Chirurgia Plastica	4
10	Chirurgia Maxillo Facciale	14 X
14	Chirurgia Vascolare	14 X
	Radiologia interventistica	4 x
52	UOSD Dermatologia	10
18	Ematologia	10
58	Gastroenterologia Clinica	16
21	Geratria	50
19	Endocrinologia	10 X
26	Medicina Interna	32 X
	Reumatologia	4
29	Nefrologia e Dialisi	18 X
62	Neonatologia	20
30	Neurochirurgia	16
32	Neurologia	26 X
34	Oftalmologia	6 X
64	Oncologia	12 X
36	Ortopedia e Traumatologia	40 X
	UOSD Traumatologia Arto Inferiore	15
37	Ostetricia e Ginecologia	48 X
38	UOSD Otorinolaringoiatria	8
	Malattie Apparato Respiratorio	
68	Recupero e Riabilitazione Funzionale	18 X
56		22 X



49	TERAPIA INTENSIVA	14
73	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	8
50	UNITA' CORONARICA	8
43	UROLOGIA	34
96	TERAPIA DEL DOLORE	2
51	MEDICINA URGENZA E ACCETTAZIONE	10
TOTALE		583



49	Anestesia e Rianimazione	14	X
73	UTIN	8	
50	UTIC	8	
43	Urologia	34	X
96	Anestesia e Terapia Antalgica	2	
51	Medicina d'Urgenza	10	
TOTALE		583	



Allegato n.2-A

ALTRE SEDI DECENTRATE



SOGLIE OPERATIVE DELLE UNITÀ OPERATIVE

Per tutte le Unità Operative con posti letto di degenza:

- Indice di case mix per i ricoveri acuti in regime ordinario non inferiore all'anno precedente a quello della rilevazione;
- Volume di attrazione extra-provincia ed extra-regione non inferiore all'anno precedente a quello della rilevazione;

Tasso di occupazione dei posti letto per ricoveri in regime ordinario (indice di utilizzo dei posti letto) su posti letto attivi non inferiore all'85%, e comunque non inferiore all'indicatore calcolato nell'anno precedente rispetto a quello della rilevazione.

Per le Unità Operative con posti letto di degenza dell'AREA MEDICA:

- % di ricoveri medici oltre soglia ≥ 65 anni non superiore all'anno precedente a quello della rilevazione
- Indice comparativo di performance per ricoveri ordinari acuti con DRG medico
- % di DH medici di tipo diagnostico non superiore all'anno precedente a quello della rilevazione

Per le Unità Operative con posti letto di degenza dell'AREA CHIRURGICA:

- Rapporto tra il numero totale dei ricoveri ordinari con DRG chirurgico ed il numero complessivo dei ricoveri ordinari effettuati nei reparti chirurgici nell'anno precedente a quello della rilevazione non inferiore al 60%, al netto dei DRG potenzialmente inappropriati ai sensi del Patto per la Salute 2010-2012.
- Degenza media pre-operatoria
- Indice comparativo di performance per ricoveri ordinari acuti con DRG chirurgico

Per le Unità Operative senza posti letto di degenza dell'AREA SERVIZI SANITARI:

- Numero complessivo delle prestazioni specialistiche (per pazienti interni ricoverati e per utenti esterni) non inferiore alle prestazioni effettuate nell'anno precedente a quello della rilevazione.

Indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia, di cui al D.M. 12 marzo 2019